



## TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE

Visto il ricorso ex art.700 c.p.c. ante causam depositato da Fabio Pallotta in data 7.7.2015 nei confronti dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale EPAP, la memoria di costituzione del resistente e le comparse d'intervento di Claudio Torrisi, Giuseppe Russo e Domenico Ferri e Angelo Di Rosario, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue:

rilevato che essendo in contestazione la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente resistente, deve ritenersi infondato l'eccepito difetto di giurisdizione atteso che il diritto al voto, comprensivo anche delle modalità di esercizio dello stesso si configura come un diritto soggettivo a tutti gli effetti sul quale nessuna incidenza spiega il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di assistenza e previdenza svolta dal resistente;

rilevato invero che le delibere assunte dal presidente dell'EPAP oggetto delle doglianze di parte ricorrente, quand'anche soggette al potere di controllo e vigilanza ministeriale, non interferiscono sulla natura di ente privatizzato ricoperta dall'EPAP acquisita per effetto del D.L. 509/1994 che ha disposto la trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza in persone giuridiche private, con la conseguenza che il medesimo è soggetto alle norme di diritto comune, prime fra tutte lo Statuto, con correlativa giurisdizione del giudice ordinario, per tutto ciò che riguarda la sua organizzazione interna, essendo invece devolute al giudice amministrativo le sole controversie concernenti l'applicazione di principi pubblicistici all'esercizio dell'attività istituzionale dell'ente medesimo (cfr. TAR Lazio n.2169/2013);

rilevato nel merito che il ricorso deve ritenersi fondato;

rilevato invero che il regolamento elettorale della fondazione resistente prevede, in conformità allo Statuto, che sia il Presidente ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi, fissando le date di inizio e chiusura delle operazioni di voto e nominando il Seggio Elettorale, cui invece spetta il controllo dello svolgimento delle operazioni elettorali, la raccolta e lo spoglio dei voti;

rilevato che in conformità alle disposizioni regolamentari che prevedono tre modalità di voto, in via telematica, per corrispondenza e direttamente presso il seggio elettorale costituito presso la sede dell'Ente, con la precisazione che potendo ogni elettore esprimere un

solo voto, le votazioni telematiche e per corrispondenza (per la validità delle quali il termine finale è quello in cui la busta chiusa perviene al presidente del Seggio elettorale) debbano entrambe terminare entro le ore 12 del giorno antecedente l'apertura del seggio elettorale, il presidente dell'Ente aveva disposto che le operazioni di voto per corrispondenza e per via telematica avessero termine alle ore 12 dell'11 maggio e che quelle presso il seggio elettorale avessero luogo nei giorni 12, 13 e 14 maggio;

rilevato che, a fronte della difformità successivamente riscontrata tra la versione cartacea e quella telematica, quest'ultima inficiata da errori, del manifesto elettorale, il Presidente dell'Ente ha ritenuto di intervenire sul sistema informatico dando ordine a non meglio identificati R.U.P. di provvedere alle necessarie correzioni;

rilevato tuttavia che, quali che ne fossero le motivazioni, del tutto illegittime appaiono le delibere del Presidente di interruzione della procedura di voto in via telematica e di prosecuzione in forma esclusivamente cartacea (6 maggio) e di successivo annullamento per i Collegi 1 e 4 della votazione fino ad allora effettuata in via telematica, disponendosene contestualmente il rinnovo dal 9 al 16 giugno atteso che, quand'anche non fossero state in tal modo poste in essere violazioni specifiche della disciplina in materia di protezione dei dati personali, appaiono violati tanto gli artt.9 ss. del Regolamento nella parte in cui disciplinano le scansioni temporali tra le diverse modalità di voto essendosi prolungate le operazioni della votazione telematica oltre la chiusura del seggio elettorale, quanto l'art.3, 6° comma che attribuisce al Presidente del Seggio Elettorale lo svolgimento delle operazioni di voto;

rilevato invero che le delibere adottate dal Presidente dell'Ente appaiono contrarie al principio generale della contestualità delle espressioni di voto, tenuto conto peraltro che il prolungamento delle operazioni elettorali telematiche oltre quelle svoltesi direttamente presso il seggio non ha consentito la verifica, cronologicamente successiva, presso lo stesso seggio elettorale che l'elettore ivi recatosi non avesse già espresso il proprio voto con le altre due modalità;

rilevato che a tale rilievo si aggiunge quello ulteriore relativo alla lista dei candidati eleggibili;

rilevato invero che tra le operazioni preliminari alle votazioni rientra nelle attribuzioni del Presidente dell'Ente la formazione della lista dei candidati che, previa verifica della regolarità delle candidature, trasmette il relativo manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari al Seggio Elettorale entro il 15° giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto;

rilevato che quantunque fossero sorte contestazioni preliminari sull'eleggibilità di quei candidati che avessero già svolto tre mandati all'interno degli organi dell'ente, gli organi di vertice non avevano provveduto ad inoltrare richiesta di chiarimenti e che invece il

Ministero competente, adito autonomamente da singoli contro interessati, si era espresso dichiarando la non rieleggibilità dei candidati suddetti in data 16.6.2015, ovverosia quando le operazioni di voto erano ancora aperte;

rilevato che l'acclarata ineleggibilità a posteriori di taluni candidati presenti nella lista, non può che riflettersi sul risultato finale dell'intero procedimento elettorale, stante l'evidente conseguenza di disperdere i voti degli elettori in favore di quei candidati non eleggibili e che avrebbero potuto invece essere utilmente espressi in favore di quelli ritualmente ammessi;

rilevato che sulla scorta delle suddette considerazioni appare fondata sotto il profilo del fumus la violazione del Regolamento Elettorale nel procedimento in esame, onde deve esserne in via cautelare sospeso il risultato;

rilevato che le difformità tra il manifesto elettorale cartaceo e quello telematico unitamente all'opinabilità dell'entrata in vigore della modifica statutaria volta a fissare una limitazione al numero dei mandati consecutivi dei Consiglieri di Amministrazione consente l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

- Visto l'art.700 c.p.c. sospende il risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali di EPAP indette con determina presidenziale del 29.12.2014;

- assegna alle parti termine di 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito;

- dichiara compensate le spese di lite fra le parti.

Si comunichi.

Roma, 27 luglio 2015

IL GIUDICE

